

11. *Dissidj per i Cittadini morti fuori.*

620) I nostri Maggiori pagavano le Decime funebri eziandio quando uno lasciati *domiciliis vel habitationibus solitis, seu antiquis, aut suorum majorum, meando aut peregrinando vel alias evagando per mundum, extra distam civitatem & Dioceses,* moriva. In tanta ubertà di commercio questi avvenimenti non dovevano essere rari: ma non mancarono eziandio i litigj per il dritto di riscuoterle. Sebbene insegni Van Espen, che *Decima parochialium Ecclesiarum nec de jure Communi, nec de consuetudine ad Episcopos spectant*, IV, 288, pure i Vescovi nostri di queste, delle quali parliamo, professavano, che *de jure in ordinatione & dispositione totali Episcopi consistere dignoscuntur*. Il Capitolo di Castello tuttavia o per consuetudine o per altro principio, riscuoteva la metà di cotali Decime. Ma non passarono mica tranquille le cose coll'altre Parrocchie; anzi come abbiamo dal Privilegio di Angelo Delfino pubblicato nell' Ughelli V, 1277, sopra ciò *multae quaestiones sunt ortae per tempora retroacta*. Cercò il Capitolo Castellano di stabilire questo suo dritto, e ne supplicò istantemente l'anzidetto Angelo Dolfino. Egli dunque volendo condescendere a quelle istanze, il dì 25 Agosto 1332, Indiz. 15, convocò nell' Anticamera del suo Palazzo i Canonici residenti e non residenti che si trovavano nella Città. Convennero Pietro Baccari Primicerio: Nicolò de Fabris: Francesco Michiel; Bertucci Querini: Bertucci Nani,